

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1988, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	33,03
	Zucchero greggio :	26,41
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio):	$33,03 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio ⁽²⁾ :	33,03 ⁽²⁾

(1) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Impetto alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.